



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Ordinanza n. 21 del 24/01/2023

OGGETTO: INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA GRATUITA NELLE AREE A PAGAMENTO PER VEICOLI CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA, AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI IBRIDI E REGOLAMENTAZIONE ABBONAMENTI GRATUITI .

IL COMANDANTE

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 246/2022 del 29.11.2022, immediatamente eseguibile, recante "INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA GRATUITA NELLE AREE A PAGAMENTO PER VEICOLI CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA, AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI IBRIDI E REGOLAMENTAZIONE ABBONAMENTI GRATUITI.";

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 12.03.1991 e le successive, con le quali sono state stabilite, nel centro abitato, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (cosiddetta "ZONA BLU");

Richiamate tutte le ordinanze adottate a disciplina delle aree del centro città destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (cosiddetta "ZONA BLU");

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Comandante del Corpo della Polizia Locale, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 21 del 27.04.2020;

Visti gli articoli 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante il nuovo codice della strada nonché il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., recante il regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della strada;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza,

ORDINA

a partire dalla data del 01.02.2023, in tutto il centro abitato, nelle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi meccanizzati o informatizzati di controllo di durata della sosta (c.d.: “ZONE BLU”),

- a) di consentire la sosta a titolo gratuito dei veicoli a motore alimentati esclusivamente a batteria (elettrici), senza necessità di esporre ulteriori certificazioni;
- b) di consentire la sosta gratuita dei veicoli a motore ibridi, per un massimo di 2 ore, mediante l'esposizione, accanto al disco orario, della copia di pagina 2 della carta di circolazione del veicolo, dove al punto (P.3) è indicato il tipo di alimentazione;
- c) di prevedere, per i veicoli ibridi, l'abbonamento annuale, mensile o scolastico ridotto sulla base delle emissioni di CO₂ riportate sul libretto di circolazione, come da allegata “TABELLA NUOVE TARIFFE” che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, utilizzando le modalità di pagamento previste;
- d) di autorizzare la sosta gratuita dei veicoli utilizzati durante il servizio civico di volontariato, mediante l'esposizione di un certificato riportante l'indicazione “VALIDO SOLO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO”, da esporre sul veicolo; il suddetto certificato (talloncino) sarà rilasciato dal preposto ufficio competente del Comune;
- e) di confermare tutte le precedenti ordinanze che non si pongano in contrasto con la presente.

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI:

1. La predisposizione della segnaletica stradale compete all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il responsabile del servizio “Segnaletica Stradale” è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento come prima richiamato.
3. Il responsabile Corpo di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
4. Il personale del Corpo di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
5. A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. **In alternativa** è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.
6. A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Taba, Comandante della Polizia Locale.
7. Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
8. La segnaletica necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza, viene collocata sotto il controllo del Corpo di Polizia Locale.

Il Comandante
TABÀ MAURO